

# COMUNE DI ELMAS

MUNICIPIO DI ELMAS	
UFFICIO MESSI	
Ric.	02 OTT. 2000
N. Prot.	744
Risp. il	
Ordinanza n°	131

Prot. n° \_\_\_\_\_

del 02 OTT. 2000

## IL SINDACO

Vista la comunicazione del servizio Veterinario dell' azienda U.S.L. n° 8 che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e/o esito positivo agli esami sierologici relativi alla stessa malattia nell'allevamento con codice aziendale IT108CA007 ubicato in località GIGLIACQUAS di questo comune di cui è proprietario il sig. DEMARTIS ANGELINA nato a TORRALBA il 15/06/35 e residente a ELMAS in via SACCHI, 28.

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni;

Visto la Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n° 218;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n° 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n° 15;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n° 142;

Visto il Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n° 508;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n° 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n° 146;

Visto il Decreto n° 502/92 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 12;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n° 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali;

Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota n° 600.6/24461/82n/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna.

Tenuto conto che l'applicazione dello spimming aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse.

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio

## ORDINA

l' immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riducibile alla febbre catarrale degli ovini ( blue tongue ) nell'azienda appartenente all' allevamento del proprietario descritto in premessa alle ore e il giorno concordato con il veterinario dipendente dell' Az.U.S.L. n. 8 responsabile del territorio.

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all' ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accedervi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notifica al Sig. DEMARTIS ANGELINA entrata immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £ 1.000.000 a £ 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £ 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £ 500.000 a £ 2.500.000.



IL SINDACO

IL SINDACO  
(Rag. Mario MURA)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver  
oggi 04-10-00 notificato copia dell'atto  
che precede al DE MARTIS ANGELINA  
mediante consegna a mani POSTACCINO RITA (ADD. RIT.)  
IL NESSO COMUNALE



*Mostoll. us Rita*

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA USL N° 8 - CAGLIARI**  
**Servizio Veterinario**

Via Bacaredda n° 47 - Cagliari  
Segreteria tel. 070/ 6092705

Prot. n° 10129 ML/ga

Cagliari, 20 SET. 2000

**Oggetto: Conferma di sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) -  
Trasmissione schema di ordinanza di abbattimento capi con sintomatologia clinica**

COMUNE DI ELMAS		
UFFICIO PROTOCOLLO		
	02 OTT 2000	
PROT. N° <u>11800</u> RIP.		

**AL SIG. SINDACO DEL COMUNE  
DI ELMAS**

Dagli accertamenti effettuati da questo Servizio è stato confermato il sospetto di focolai di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) presso allevamenti presenti nel comune di ELMAS. Pertanto in detti allevamenti devono essere abbattuti i capi con sintomatologia in atto riferibile a Blue tongue.

Si trasmette a tal fine uno schema di ordinanza che Ella avrà cura di adottare e notificare agli allevatori interessati, significando altresì, che copia dell'ordinanza medesima ci dovrà pervenire per gli atti di questo Ufficio.



**IL CAPO SERVIZIO  
(dr. Cesare Scarano)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cesare Scarano", written over a horizontal line.